

Incaricato:

C. Blasca

☎ 091/814.17.17

Bellinzona

1. marzo 2018

139-RE-14427

238-RE-14559

 Ris. mun. n°

Data:

SI**R** - 6 MAR. 2018Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni**INTIMAZIONE****01 MAR. 2018**

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 20 novembre 2017 del Municipio del Comune di Gambarogno e 19 febbraio 2018 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, con cui è chiesta l'approvazione della Convenzione per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari, tra i Comuni di Gambarogno e Terre di Pedemonte;

preso atto che:

- la convenzione è stata adottata, dal Consiglio comunale del Comune di Gambarogno in data 2 ottobre 2017 e dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte in data 18 dicembre 2017,
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge senza dare adito a ricorsi;

visto il preavviso favorevole del 23 febbraio 2018 della Sezione delle scuole comunali;

Considerato,

art. 1

L'articolo LOC da menzionare non è l'art. 193 LOC bensì l'art. 193a LOC. Il disposto è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

Visti l'art. 193a della Legge organica comunale; ... omissis ...

art. 4

cpv. 3

Il termine "destituzione del docente" va più appropriatamente sostituito con "interruzione del rapporto di lavoro". Il cpv. 3 è modificato d'ufficio come segue:

... omissis ... tutti gli oneri derivanti dall'interruzione del rapporto di lavoro con il docente.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale,

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto;

risolve:

1. È approvata la Convenzione tra il Comune di Gambarogno e il Comune di Terre di Pedemonte per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari. Sono riservati i punti seguenti.
2. Gli articoli sono modificati come segue:

art. 1

Visti l'art. 193a della Legge organica comunale; ... omissis ...

art. 4

cpv. 3

... omissis... tutti gli oneri derivanti dall'interruzione del rapporto di lavoro con il docente.

3. Sono riservati i diritti di terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente risoluzione, pari a fr. 200.-- (duecento) è a carico dei Comuni di Gambarogno e Terre di Pedemonte, in ragione di metà ciascuno.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Gambarogno, per esso e per il Presidente del Consiglio comunale, Via Cantonale 138, 6573 Magadino,
 - Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, per esso e per il Presidente del Consiglio comunale, Piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna.

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch),
- Sezione delle scuole comunali (decs-sesco@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il capoufficio amministrativo
e del contenzioso

C. Biasca

